

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ

NR. 19 DD. 27.07.2020

L'anno duemilaventi il giorno **ventisette** del mese di **luglio** alle **ore 20.00** in modalità “videoconferenza da remoto”, convocato dal Presidente si è riunito il Consiglio della Comunità, con la presenza di:

CONSIGLIERI	presente	assente
BONELLI ROBERTO	X	
BOSIN MARIA	X	
GIACOMELLI ANDREA		X
GOSS ALBERTO		X
MALFER MICHELE	X	
PEDOT SANDRO		X
RIZZOLI GIOVANNI	X	
SANTULIANA OSCAR	X	
SARDAGNA ELISA	X	
TRETTEL ILARIA	X	
VANZETTA FABIO	X	
VARESCO SOFIA	X	
ZANON GIOVANNI	X	

Partecipa alla riunione il Vicesegretario della Comunità dott.ssa Luisa Degiampietro.

Accertato il numero legale degli intervenuti, il **Presidente Giovanni Zanon** invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sotto indicato

OGGETTO: Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Variazione di Assestamento generale - Art. 175 co. 8 del D.lgs. 267/2000.

Allegati: 5	Dichiarata immediatamente esecutiva a' sensi art.183 c. 4 L.R. 03.05.2018 n. 2
▪ Pubblicata all'albo della Comunità per dieci (10) giorni consecutivi dal 28.07.2020	▪ Esecutiva dal 28.07.2020
Il ViceSegretario dott.ssa Luisa Degiampietro	

IL CONSIGLIO DI COMUNITÀ

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Richiamata la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, che in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, dispone che gli Enti locali trentini e i loro Enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo Decreto.

Dato atto che la citata L.p. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali e che all'art. 54 prevede che “in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”.

Visto l'art. 175, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. il quale prevede che *“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*.

Richiamato altresì il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato nel bilancio in sede di assestamento.

Ricordato che, entro la medesima data, si procede di norma anche alla verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio ed alla verifica dello stato di attuazione dei programmi, come disposto dall'art. 193, comma 2 del TUEL e dall'art. 28 del vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare 17/2018.

Richiamato peraltro il D.d.L. nel testo approvato alla Camera in data 09.07.2020 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che introduce il nuovo comma 3-bis dell'articolo 106, come richiesto da ANCI, e che dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e verifica attuazione programmi, da parte dell'organo consiliare, in considerazione delle condizioni di incertezza sull'entità delle risorse disponibili per gli enti locali.

Ritenuto di avvalersi di tale possibilità, anche in relazione al fatto che è prevista per fine agosto la rendicontazione delle attività svolte dai diversi soggetti che operano nell'ambito del sociale, ai fini della quantificazione effettiva dei costi per i servizi/attività integrative disposti nel periodo marzo – luglio in relazione alle “chiusure” imposte dal Governo per fronteggiare l'emergenza Covid-19.

Precisato che in questa fase viene effettuata la puntuale verifica sull'andamento delle entrate relative a partecipazione/quote/proventi dei privati nei servizi sociali, notevolmente ridotte in relazione alla sospensione dei servizi e alla ripresa con accessi decisamente limitati per il rispetto delle misure di prevenzione, mentre viene rimandata a prossima variazione la puntuale verifica dei minori incassi nel servizio asilo nido, in relazione ad una maggiore definizione della spesa ed alle modalità di copertura del disavanzo, trattandosi di servizio gestito dall'ente su delega dei comuni.

Dato atto che le minori entrate stimate relative ai servizi sociali di competenza dell'ente – a fronte di una previsione di spesa che in questa fase rimane sostanzialmente inalterata – trovano copertura mediante applicazione dell'avanzo libero accertato a seguito dell'approvazione del rendiconto 2019 approvato con deliberazione consiliare n. 12/2019, come previsto dall'art. 193 del D.lgs 267/2000, per complessivi € 130.000,00 a cui si aggiunge l'applicazione al bilancio di una

quota di avанzo vincolato a spese di gestione asilo nido versate in eccedenza in esercizi precedenti dai comuni, somma che finanzia una parte della minore entrata da parte delle famiglie per il servizio medesimo, che come noto è rimasto sospeso durante la primavera.

Vista la variazione di assestamento generale di bilancio, predisposta in base alle richieste formulate dai Responsabili dei Servizi, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di riserva di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio, e precisato che il FCDE risulta adeguato in relazione agli incassi/accertamenti e stanziamenti di bilancio, e non necessita di maggiori stanziamenti rispetto a quelli già iscritti a bilancio.

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 16/07/2020, come previsto dall'articolo 239 del D.lgs. 267/2000, comma 1 lettera b).

Dopo discussione, come riportata nel verbale di seduta.

Richiamati i propri provvedimenti:

- del. Consiglio della Comunità n. 3 di data 07/01/2020, di “Approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - Art. 170 del D.lgs. 267/2000”;
- del. Consiglio della Comunità n. 4 di data 07/01/2020, di “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e della nota integrativa (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.lgs. 118/2001)”;
- del. Comitato Esecutivo della Comunità n. 1 di data 08/01/2020, di “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2022 - Art. 169 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267”;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18.

Visto il D.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014.

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Visto lo Statuto della Comunità Territoriale Val di Fiemme.

Visto il Regolamento di Contabilità.

Acquisiti preventivamente i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 185 della citata L.R. 2/2018.

Con 10 voti favorevoli, palesemente espressi

DELIBERA

- 1) di approvare la variazione di assestamento generale, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di riserva di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, variazione che si sostanzia nei seguenti allegati:
 - n. 1) - modifiche al DUP 2020-2022 in relazione alla variazione di assestamento;
 - n. 2) variazione al bilancio pluriennale;
 - n. 3) variazione al bilancio di competenza e cassa;
 - n. 4) quadro generale riassuntivo ed equilibri di bilancio;
 - n. 5) parere del revisore;
- 2) di dare atto che con successivo provvedimento il Comitato Esecutivo effettuerà le conseguenti modifiche al Piano esecutivo di gestione 2020-2022.
- 3) di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere di Comunità unitamente agli

allegati di proprio interesse, ai sensi dell'art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERI DI CUI ALL'ART. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**.

Cavalese, li 16.07.2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Luisa Degiampietro

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2, e dell'art. 6 del regolamento di contabilità, parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Cavalese, li 16.07.2020

Il Responsabile Servizio Finanziario
f.to. dott.ssa Luisa Degiampietro

Si dà evidenza, a'sensi art. 4 della L.p. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- **opposizione al Comitato Esecutivo**, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
- **ricorso giurisdizionale al T.R.G.A.** di Trento entro 60 giorni, a'sensi art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
- **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica**, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al **T.R.G.A. di Trento** va proposto entro **30 giorni** e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della repubblica.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Giovanni Zanon

IL VICESEGRETARIO

dott.ssa Luisa Degiampietro